



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Decreto del Presidente della Comunità**  
**n. 16**

**OGGETTO:** **Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione 2025 allegato del bilancio di previsione 2026-2028 di cui all'art. 11 C. 3 lettera a) del D. Lgs. 118/2011.**

L'anno duemilaventisei addì **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore **11:45**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

**EMANA**

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Reggente della Comunità, dott.ssa Delia Ianes.

OGGETTO: Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione 2025 allegato del bilancio di previsione 2026-2028 di cui all'art. 11 C. 3 lettera a) del D. Lgs. 118/2011.

## IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino.

Premesso che:

- la Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n.42)”*, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale 18/2015 prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuato ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*.

Richiamato l'art. 11 del Decreto legislativo 118/2011, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo. 126/2014 ed in particolare il comma 14 che prescrive che, a decorrere dal 2017 gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 39 dd. 16.12.2025, che ha approvato il D.U.P. 2026-2028 ed il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, con relativi allegati.

Visto l'art. 187 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. secondo cui *“Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”*.

Viste le richieste pervenute da alcuni responsabili di Servizio inerenti la necessità di utilizzo e applicazione di avanzo vincolato prima dell'approvazione del Rendiconto 2025, applicato in sede di previsione per complessivi € 323.972,28.-.

Visto l'art. 187 comma 3 quinquies del D. Lgs. 267/200 e s.m.i. secondo cui *“Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. ...omissis...”*.

Visto l'art. 187 comma 3 quater del D. Lgs. 267/200 e s.m.i. secondo cui *“Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta (decreto del Presidente nel caso delle Comunità di Valle) verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”*.

Visto il punto 9.2.5 dell'allegato 4/2 *“Principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria”* del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui *“.....Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto”*.

Ricordato che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n.9 dd. 29.04.2025 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2024, mentre non è ad oggi ancora stato approvato il Rendiconto 2025.

Verificate le applicazioni di avanzo effettuate nell'anno 2025 nelle sue componenti accantonato, vincolato, destinato e libero ed i relativi impegni di spesa assunti che concorrono alla determinazione dell'avanzo al 31 dicembre 2025.

Dato atto che, seppur in assenza delle operazioni di riaccertamento ordinario che prenderanno il via a breve, si è proceduto:

- ad una disamina dell'andamento della gestione dei residui e della gestione di competenza con riferimento all'esercizio finanziario 2025;
- ad una verifica circa l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto 2024, nel corso della gestione di bilancio 2025;
- ad una verifica preliminare delle entrate vincolate di competenza 2025, che generano quote vincolate del risultato di amministrazione, soffermandosi in particolare sulla gestione dei progetti PNRR.

Dato atto che sono pervenute dai responsabili competenti di servizio richiesta di utilizzo di ulteriori quote vincolate del risultato di amministrazione presunto 2025 necessarie a garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, si ritiene necessario approvare sulla base dei dati di preconsuntivo, alla data del 21 gennaio 2026 inerenti alle complessive entrate e uscite dell'Ente, il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto 2025 - allegato 1) parte integrante del presente provvedimento.

Ritenuto di demandare ad eventuali successivi provvedimenti l'eventuale applicazione di quote di avanzo accantonato o vincolato, prima dell'approvazione del rendiconto 2025.

Valutato di approvare altresì l'elenco analitico delle risorse accantonate e vincolate nel risultato d'amministrazione presunto allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in*

*materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)*”;

- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3, e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- Visto il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, di approvazione dell'aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino";
- il decreto del Presidente n. 2 del 08.01.2026, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente.

#### DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, sulla base dei dati di pre-consuntivo 2025 alla data del 21 gennaio 2026, afferenti le complessive entrate ed uscite dell'Ente relative alla gestione dell'esercizio finanziario 2025, come riportato nell'allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'elenco analitico delle risorse accantonate e vincolate nel risultato d'amministrazione presunto come riportato nell'allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare atto che la definitiva determinazione del risultato d'amministrazione e la suddivisione analitica delle risorse vincolate sarà effettuata con provvedimento di approvazione del rendiconto finanziario 2025.
4. Evidenziato che sul presente Decreto non necessita acquisire il parere del Revisore dei conti dell'Ente.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>IL PRESIDENTE <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>il Segretario Reggente <i>dott.ssa Delia Ianes</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*